



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 109

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261;

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTI:

- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'allegato I del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

RILEVATO inoltre che nei mercati all'aperto l'attuale disposizione degli stalli non consente il rispetto di quanto previsto nel citato DPCM. Del'8 marzo 2020;

RICHIAMATE:

le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 26 marzo 2020, *del*'08 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 ;

ATTESO che i mercati all'aperto sono particolarmente frequentati sovente dai cittadini più anziani e potenzialmente ancora più a rischio tenuto conto che in dette attività sussiste la possibilità di maggiore diffusione del virus;

RITENUTO nelle more di una nuova definizione e perimetrazione degli stalli mercatali che possa consentire il rispetto di quanto stabilito dalla richiamata disposizione e garantire l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di dover disporre la sospensione di tutti i mercati settimanali fino a cessazione dell'emergenza epidemiologica, ad eccezione delle attività relative alla vendita di generi alimentari;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, in via precauzionale ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale, la sospensione di tutti i mercati comunali settimanali AD ECCEZIONE del settore alimentare degli stessi, fino ad ordinanza di revoca della presente.

Che l'allocazione dei banchi dei punti vendita di generi alimentari sia tale affinché vengano evitati assembramenti e rispettate le prerogative di distanza di sicurezza interpersonale minima di almeno un metro.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1 1/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio

- Alla Prefettura
- Alla Regione Lazio
- Commissariato della P.S.
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza

Ordinanza SINDACALE n.109 del 11-03-2020 Comune di Guidonia Montecelio

- Comando Compagnia C.C.
- Comando Stazione C.C.
- Corpo Polizia Locale
- All'Ufficio SUAP

2) La trasmissione di copia a: alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"